



---

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

### **CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO RENDICONTUALE E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI COFINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, A SUPPORTO TECNICO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

- Art. 1 Oggetto e finalità dell'appalto.
- Art. 2 Descrizione dei servizi e prodotti richiesti e condizioni di espletamento delle attività.
- Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore.
- Art. 4 Risorse professionali per l'espletamento del servizio.
- Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 7 Durata del Contratto.
- Art. 8 Importo del contratto.
- Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto.
- Art. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto.
- Art. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto.
- Art. 12 Varianti contrattuali.
- Art. 13 Pagamenti.
- Art. 14 Controlli sull'esecuzione del contratto.
- Art. 15 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.
- Art. 16 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.
- Art. 17 Subappalto.
- Art. 18 Tutela dei lavoratori.
- Art. 19 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.
- Art. 20 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.

- Art. 21 Sicurezza.
  - Art. 22 Elezione di domicilio dell'appaltatore.
  - Art. 23 Proprietà dei prodotti, brevetti industriali e diritti d'autore.
  - Art. 24 Riservatezza e trattamento dati.
  - Art. 25 Cauzione.
  - Art. 26 Obblighi assicurativi.
  - Art. 27 Penali.
  - Art. 28 Risoluzione del contratto.
  - Art. 29 Recesso.
  - Art. 30 Definizione delle controversie.
  - Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari.
  - Art. 32 Spese contrattuali.
  - Art. 33 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.
  - Art. 34 Disposizioni anticorruzione.
  - Art. 35 Clausola Finale.
-

## **ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO.**

Attività di supporto tecnico dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo per il controllo rendicontuale e finanziario degli interventi formativi rientranti nella Programmazione del Fondo Sociale Europeo Annualità 2014 - 2020, affidati in gestione ai Soggetti Attuatori, ai sensi del Capo II Sezione III del regolamento, emanato con D.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. *"Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale"* (di seguito regolamento provinciale Fondo Sociale Europeo).

Nello specifico, il servizio prevede la verifica delle seguenti tipologie di consuntivi di gestione/rendiconti delle spese, relativi agli interventi formativi attuati dai Soggetti Attuatori:

- A. Soggetti Privati;
- B. Soggetti Pubblici;

rendicontati da detti Soggetti secondo le seguenti tipologie:

- rendicontazione a costi reali ai sensi dell'art. 67.1 (a) del Reg. (UE) 1303/2013;
- rendicontazione attraverso l'utilizzo di un tasso forfetario, in percentuale dei costi diretti ammissibili totali, di cui all'art. 67.1 (d) del Reg. (UE) 1303/2013;
- rendicontazione applicando le tabelle standard di costi unitari (denominati CUS), di cui all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013.

---

## **ART. 2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E PRODOTTI RICHIESTI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.**

Le attività di supporto tecnico all'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento per la Programmazione 2014 - 2020, nel controllo rendicontuale e finanziario degli interventi formativi affidati in gestione ai Soggetti Attuatori, oggetto del presente appalto sono relative a:

- a) controllo della documentazione trasmessa dai Soggetti Attuatori in sede di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei corsi di formazione, previsto dall'art. 36 del D.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. *"Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale"* (di seguito regolamento provinciale Fondo Sociale Europeo);
- b) controllo della corretta tenuta dei registri di corso e delle presenze degli allievi e dei docenti (da effettuarsi presso la sede dei Soggetti Attuatori);
- c) controllo del rispetto delle direttive provinciali impartite ai Soggetti Attuatori;

- d) controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute (da effettuarsi presso la sede dei Soggetti Attuatori);
- e) determinazione del finanziamento ammissibile a seguito delle attività di verifica, suddiviso tra spese dirette e indirette;
- f) controllo del rispetto dei criteri di imputazione di cui all'art. 36 del sopra menzionato regolamento e di cui alla normativa di attuazione di riferimento per l'annualità oggetto di verifica;
- g) elaborazione di una relazione sui risultati delle procedure di verifica, contenente il verbale di verifica;
- h) imputazione a sistema informativo delle risultanze dell'attività di verifica rendicontuale;
- i) rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 42, comma 3 del regolamento di contabilità, emanato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

Tutte le attività sopraindicate devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, del già citato regolamento provinciale FSE, delle schede di programmazione FSE, degli avvisi/bandi e dei criteri di attuazione FSE emanati dall'amministrazione provinciale. Detta documentazione è reperibile sul sito web [www.fse.provincia.tn.it](http://www.fse.provincia.tn.it).

Nell'espletamento del presente servizio deve essere in particolare verificato il rispetto delle seguenti disposizioni provinciali definite per l'attuazione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo:

- "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma operativo FSE 2014 – 2020", approvati con deliberazione della Giunta provinciale di data 6 ottobre 2015, n. 1690;
- "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma operativo FSE 2014 – 2020", approvati con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 agosto 2016, n. 1462;
- "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento", approvati con deliberazione della giunta provinciale di data 18 aprile 2016, n. 555;
- gli Avvisi attuativi emanati dall'Amministrazione provinciale delle singole attività formative;
- l'ulteriore normativa di attuazione che dovesse essere approvata successivamente alla data di aggiudicazione del presente appalto.

Le attività di controllo si differenziano a seconda che la verifica venga realizzata nei confronti di:

- A. Soggetti Privati;
- B. Soggetti Pubblici;

e per tipologia di rendicontazione presentata se:

- a costi reali ai sensi dell'art. 67.1 (a) del Reg. (UE) 1303/2013;
- attraverso l'utilizzo di un tasso forfetario, in percentuale dei costi diretti ammissibili totali, di cui all'art. 67.1 (d) del Reg. (UE) 1303/2013;
- applicando le tabelle standard di costi unitari (denominati CUS), di cui all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013.

## **A. Soggetti Privati**

Le attività di controllo, che devono essere svolte presso la sede del soggetto privato attuatore delle attività formative, sono le seguenti:

- A.1) controllo della documentazione di rendicontazione (art. 36 del D.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.);
- A.2) controllo che la data di completamento del progetto sia conforme alle indicazioni contenute nella normativa provinciale;
- A.3) controllo degli scostamenti fra il rendiconto delle spese e il preventivo finanziario;
- A.4) controllo della natura delle spese ammissibili, del rispetto dei parametri e delle soglie di costo (art. 37 del D.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.);
- A.5) riscontro mediante i registri di corso della correttezza dei riepiloghi presentati dal soggetto attuatore in relazione alle ore di presenza degli allievi e del personale coinvolto nella realizzazione dell'intervento formativo;
- A.6) controllo della quadratura dell'ultimo estratto del conto corrente bancario utilizzato dal soggetto attuatore per gestione finanziaria delle azioni FSE con i rendiconti di spesa presentati dal medesimo soggetto (costi diretti);
- A.7) esame integrale della documentazione di spesa in originale riferibile a costi diretti (fatture, note, ricevute, contratti e lettere di incarico, fogli paga, titoli di viaggio di servizi pubblici, bonifici, estratti conto bancari, ecc.), ai fini del controllo della effettività della spesa;
- A.8) per i documenti di spesa che riguardano l'acquisto o la predisposizione di materiali didattici, verifica dell'esistenza e dell'avvenuta ricezione da parte degli allievi di copia del materiale stesso;
- A.9) esame delle singole spese dirette per i seguenti aspetti: regolarità formale del documento, inerenza della spesa all'intervento sul quale è imputata, riconoscibilità della spesa secondo la normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile, effettivo sostenimento della stessa nei termini previsti dal periodo di programmazione comunitaria di riferimento, nonché dal provvedimento provinciale di approvazione del finanziamento;
- A.10) esecuzione di riscontri nella contabilità del soggetto attuatore, qualora necessari per la certificazione dell'ammissibilità della spesa;
- A.11) verifica che le spese indirette forfetarie imputate a rendiconto siano conformi ai parametri quantitativi previsti dalla normativa provinciale da computare in sede definitiva solo in fase di approvazione dei costi diretti;
- A.12) apposizione di un timbro sui documenti originali visionati, esclusi quelli inerenti i costi indiretti, che individui le quote di spesa imputate;
- A.13) elaborazione di una relazione finale descrittiva della verifica (verbale di verifica), ed eventuale assunzione delle controdeduzioni da parte del soggetto attuatore rispetto alle spese ritenute non ammissibili;
- A.14) determinazione dell'importo complessivo ammissibile a rendiconto, supportato da un elaborato che dia conto delle spese stralciate sulle singole voci;

- A.15) rilascio dell'attestazione di cui all'art. 42, comma 3, del regolamento di contabilità, emanato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18/48 Leg.

### **B. Soggetti Pubblici**

Le attività di controllo, che devono essere svolte presso la sede del soggetto attuatore pubblico delle attività formative, sono le seguenti (procedura semplificata punti da B.1 a B.10):

- B.1) controllo della documentazione di rendicontazione ('art. 36 del D.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.);
- B.2) controllo che la data di completamento del progetto sia conforme alle indicazioni contenute nella normativa provinciale;
- B.3) controllo degli scostamenti fra il rendiconto delle spese e il preventivo finanziario;
- B.4) riscontro mediante i registri di corso della correttezza dei riepiloghi presentati dal soggetto gestore in relazione alle ore di presenza degli allievi e del personale coinvolto nella realizzazione dell'intervento formativo;
- B.5) controllo della quadratura dell'ultimo estratto del conto corrente bancario utilizzato dal soggetto attuatore per gestione finanziaria delle azioni FSE con i rendiconti di spesa presentati dal medesimo soggetto (costi diretti);
- B.6) esecuzione di riscontri nella contabilità del soggetto attuatore, qualora necessari ai fini della certificazione dell'ammissibilità della spesa;
- B.7) verifica che le spese indirette forfetarie imputate a rendiconto siano conformi ai parametri quantitativi previsti dalla normativa provinciale da computare in sede definitiva solo in fase di approvazione dei costi diretti;
- B.8) elaborazione di una relazione finale descrittiva della verifica (verbale di verifica), ed eventuale assunzione delle controdeduzioni da parte del soggetto attuatore rispetto alle spese ritenute non ammissibili;
- B.9) determinazione dell'importo complessivo ammissibile a rendiconto, supportato da un elaborato che dia conto delle spese stralciate sulle singole voci;
- B.10) rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 42, comma 3 del regolamento di contabilità, emanato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18/48 Leg.

Limitatamente a un campione pari al 10% degli interventi formativi e, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione appaltante, le ulteriori attività di controllo previste e da realizzarsi presso la sede del soggetto attuatore, sono le seguenti (procedura completa punti da B.1 a B.15):

- B.11) controllo della natura delle spese ammissibili, del rispetto parametri e delle soglie di costo (art. 37 D.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.);
- B.12) esame integrale della documentazione di spesa in originale riferibile a costi diretti (fatture, note, ricevute, contratti e lettere di incarico, fogli paga, titoli di viaggio di servizi pubblici, bonifici, estratti conto bancari, ecc.), ai fini del controllo della effettività della spesa;

- B.13) per i documenti di spesa che riguardano l'acquisto o la predisposizione di materiali didattici, verifica dell'esistenza e dell'avvenuta ricezione da parte degli allievi di copia del materiale stesso;
- B.14) esame delle singole spese dirette ha per oggetto la regolarità formale del documento, l'inerenza della spesa all'intervento sul quale è imputata, la sua riconoscibilità secondo la normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile, il suo effettivo sostenimento nei termini previsti dal periodo di programmazione comunitaria di riferimento, nonché dal provvedimento provinciale di approvazione del finanziamento;
- B.15) apposizione di un timbro sui documenti originali visionati, esclusi quelli inerenti i costi indiretti, che individuino le quote di spesa imputate.

**NB:**

Nel caso di interventi formativi attuati applicando tabelle standard di costi unitari (di cui all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013) – sia per Soggetti Privati che per Soggetti Pubblici - il controllo ha come principale obiettivo il riscontro delle quantità dichiarate dal Soggetto attuatore tramite la visione dei registri e time sheet dell'attività svolte nonché la verifica della conformità dell'intervento agli standard attuativi fissati dall'Amministrazione nei rispettivi Avvisi. Rimane ferma l'analisi dei giustificativi di spesa e dei relativi massimali per le quote di finanziamento gestite a costi reali.

L'amministrazione mantiene la piena titolarità e responsabilità delle seguenti attività:

- a. ricevimento da parte dei Soggetti attuatori del rendiconto previsto dall'art. 35 del sopraccitato regolamento;
- b. coordinamento dell'organizzazione delle verifiche presso la sede dei Soggetti attuatori;
- c. approvazione delle verifiche;
- d. gestione del contenzioso sulle verifiche;
- e. liquidazione e pagamento dei saldi dei finanziamenti riconosciuti a rendiconto e recupero di somme liquidate in eccedenza a titolo di acconto;
- f. front office di consulenza ai soggetti attuatori delle attività formative.

Nel caso di dubbio circa l'interpretazione della normativa applicabile all'intervento oggetto di verifica, il soggetto aggiudicatario deve riferirsi alla struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo. Qualora vi siano spese non debitamente documentate, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad acquisire direttamente, entro 20 giorni dalla data di comunicazione al soggetto attuatore, la documentazione di spesa.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, il soggetto aggiudicatario rilevi costi inammissibili al rimborso secondo la normativa applicabile all'intervento oggetto di verifica, è tenuto ad acquisire le controdeduzioni scritte da parte del soggetto attuatore, qualora quest'ultimo non concordi con gli esiti del controllo.

**PRODOTTI RICHIESTI**

L'aggiudicatario deve consegnare all'amministrazione provinciale la seguente documentazione:

- in duplice copia, per ciascun intervento formativo verificato:
  1. la relazione sui risultati delle procedure di verifica, contenente un verbale sottoscritto dagli esperti incaricati del controllo e dai rappresentanti del soggetto attuatore presenti al momento della verifica, che deve riportare l'indicazione di tutti i singoli controlli eseguiti, l'importo massimo riconoscibile, il dettaglio delle eventuali spese considerate inammissibili e la relativa motivazione, nonché le eventuali controdeduzioni espresse dal soggetto attuatore;
  2. l'attestazione, prevista al comma 3 dell'art. 42 del regolamento di contabilità, emanato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;
- con cadenza bimestrale:

un rapporto sull'attività svolta, con l'elencazione delle verifiche concluse sulle singole attività; detti rapporti costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo art. 13;
- con cadenza annuale:

una relazione che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate; detta relazione costituisce la base per il pagamento del saldo dell'attività svolta di cui al successivo art. 13.

#### **CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il gruppo di lavoro (come specificato al successivo art. 4) addetto alle verifiche deve essere composto da esperti in contabilità sia pubblica che privata, senior e junior, con adeguato titolo di studio ed esperienza professionale in campo economico e finanziario, nonché specifica conoscenza nel controllo e revisione di interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo o di altri fondi strutturali, se necessario supportate da esperti tributari e fiscali.

**Le verifiche da effettuarsi presso le sedi dei soggetti attuatori devono prevedere la compresenza di almeno 2 (due) incaricati del soggetto aggiudicatario.**

L'attività di fotocopiatura dei fascicoli gestionali e dei rendiconti conservati presso l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo è a carico del soggetto aggiudicatario; i fascicoli originali non potranno essere spostati dalla predetta sede.

Le verifiche rendicontuali presso i Soggetti attuatori devono essere realizzate entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione della documentazione (rendiconto e fascicolo gestionale) da parte del Servizio provinciale competente (sono esclusi dal conteggio i giorni di mora per l'acquisizione di documentazione mancante o per eventuali pareri richiesti all'amministrazione).

In caso di circostanze che rendano obbligata, da parte dell'amministrazione provinciale, la concentrazione delle attività di verifica in un ristretto arco temporale e che determinano pertanto l'impossibilità di rispettare la scadenza di cui all'alinea precedente, la medesima amministrazione si riserva di definire un calendario di verifiche che consenta comunque la conclusione dell'attività entro i termini previsti per l'esecuzione del servizio.

#### **BUDGET PREVISTO:**

L'Amministrazione appaltante, per la realizzazione del servizio appaltato, intende mettere a disposizione un corrispettivo di **euro 192.800,00 (oltre all'IVA nella misura di legge)** per complessivi 36 mesi di servizio/attività.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA':**

Ai fini della quantificazione del budget previsto l'Amministrazione appaltante ha classificato le attività di revisione per tipologia del Soggetto Gestore e per classe di finanziamento concesso, nonché ha provveduto alla stima dei consuntivi di gestione da verificare, nello specifico:

- a) controllo rendicontuale mediante verifica del consuntivo di gestione (Soggetti gestori privati), si stimano complessivamente circa 540 interventi formativi;
- b) controllo rendicontuale di attività realizzate da Soggetti pubblici:
  - b1) controllo rendicontuale mediante verifica del consuntivo di gestione - procedura semplificata (Soggetti pubblici), si stimano complessivamente circa 40 interventi formativi;
  - b2) controllo rendicontuale , mediante verifica del consuntivo di gestione – procedura completa (Soggetti pubblici), si stimano complessivamente circa 8 interventi formativi.

Con riferimento ai controlli di cui alla lettera a), si precisa che le classi di finanziamento sono le seguenti:

- A.1) consuntivi di gestione presentati da Soggetti gestori privati con un valore totale rendicontato fino a 7.000,00 euro;
- A.2) consuntivi di gestione presentati da Soggetti gestori privati con un valore totale rendicontato compreso tra 7.000,01 e 15.000,00 euro;
- A.3) consuntivi di gestione presentati da Soggetti gestori privati con un valore totale rendicontato compreso tra 15.000,01 e 40.000,00 euro;
- A.4) consuntivi di gestione presentati da Soggetti gestori privati con un valore totale rendicontato compreso tra 40.000,01 e 100.000,00 euro;
- A.5) consuntivi di gestione presentati da Soggetti gestori privati con un valore totale rendicontato compreso tra 100.000,01 e 200.000,00 euro;
- A.6) consuntivi di gestione presentati da Soggetti gestori privati con un valore totale rendicontato superiore a 200.000,00 euro;

Con riferimento ai controlli di cui alla lettera b), si precisa che:

- B.1) per i consuntivi di gestione - procedura semplificata - presentati da Soggetti pubblici non vi sono classi di finanziamento e pertanto l'Amministrazione riconoscerà il medesimo valore indipendentemente dal valore totale rendicontato;
- B.2) per i consuntivi di gestione – procedura completa (estratti a campione dall'Amministrazione) - presentati da Soggetti pubblici , non vi sono classi di finanziamento e pertanto l'Amministrazione riconoscerà il medesimo valore indipendentemente dal valore totale rendicontato.

Nello specifico:

	CLASSE	Numero Consuntivi di Gestione da verificare (stima)	Valore UNITARIO a Base d'Appalto (oltre IVA)	Valore COMPLESSIVO a Base d'Appalto (oltre IVA)
<b>A Soggetti Privati</b>	<b>A1</b>	<b>12</b>	€ 220,00	<b>€ 2.640,00</b>
	<b>A2</b>	<b>360</b>	€ 280,00	<b>€ 100.800,00</b>
	<b>A3</b>	<b>130</b>	€ 370,00	<b>€ 48.100,00</b>
	<b>A4</b>	<b>25</b>	€ 600,00	<b>€ 15.000,00</b>
	<b>A5</b>	<b>10</b>	€ 950,00	<b>€ 9.500,00</b>
	<b>A6</b>	<b>3</b>	€ 1.800,00	<b>€ 5.400,00</b>
<b>B Soggetti Pubblici</b>	<b>B1</b>	<b>40</b>	€ 210,00	<b>€ 8.400,00</b>
	<b>B2</b>	<b>8</b>	€ 370,00	<b>€ 2.960,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>588</b>		<b>€ 192.800,00</b>

L'Amministrazione appaltante, in sede di gestione, riconoscerà pertanto al soggetto aggiudicatario un corrispettivo per ogni intervento verificato in funzione della tipologia del soggetto presentante il consuntivo di gestione (soggetto privato o pubblico) e per classe di valore del medesimo (soggetti privati) o per categoria (verifica semplificata o verifica completa per soggetti pubblici).

L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.

### **ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.**

Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini di volta in volta per iscritto concordati con – e/o indicati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente articolo 2 del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, da parte dell'Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento (di seguito, anche Provincia) dello stesso Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Provincia, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

- a) Il soggetto Appaltatore nello svolgimento del servizio dovrà:
- prevedere la partecipazione alle riunioni di coordinamento delle attività presso l'Amministrazione appaltante. L'Autorità di Gestione potrà riservarsi di formare un *Gruppo di Coordinamento* composto da rappresentanti dell'Amministrazione e dal coordinatore generale del servizio. Su richiesta dell'Amministrazione dovranno partecipare anche le altre figure professionali messe a disposizione dall'Appaltatore in base ai temi trattati e/o analizzati per ambito di competenza specifica;
  - tener conto della possibilità di variazione delle attività in relazione all'emergere di situazioni problematiche o condizioni per le quali, in accordo con il committente, si rilevi una diversa priorità rispetto a quelle precedentemente previste;
  - garantire risorse umane adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, in possesso di competenze rispondenti alle caratteristiche delle diverse funzioni richieste;
  - utilizzare tutti i gli applicativi e/o dispositivi informatici secondo le norme di gestione e manutenzione del sistema informatico provinciale, sottostando alle indicazioni che verranno fornite in sede di realizzazione dalla committenza. In particolare per l'espletamento dei servizi richiesti, l'Amministrazione provinciale fornirà al Soggetto Aggiudicatario le credenziali per l'accesso web al proprio Sistema Informativo; in tale Sistema il Soggetto Aggiudicatario dovrà inserire i dati relativi agli esiti delle verifiche effettuate. I costi di connessione rimangono a esclusivo carico del Soggetto Aggiudicatario;
  - operare con ampia flessibilità rispetto all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare che potrebbe intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio;
  - redigere bimestralmente una relazione sull'attività svolta, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo Art. 13;
  - dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.
- b) Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse

necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

- c) L'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Provincia.
- d) L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- e) L'Appaltatore dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.
- f) L'Appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente all'Autorità di Gestione eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate dall'Autorità di Gestione sulla base dei curricula vitae trasmessi a tal fine dall'Appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica. L'attesa dell'autorizzazione da parte della committenza non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte; qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione da parte della committenza.
- g) L'Appaltatore, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dal Committente. L'Appaltatore avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione dal Committente.
- h) I professionisti impiegati dall'Appaltatore, nel esecuzione del servizio sia presso l'Amministrazione sia presso la sede dei Soggetti verificandi, sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
- i) Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee dall'Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei compiti - con altro personale con requisiti di valore analogo rispetto a quello sostituito.
- j) Nel caso in cui l'Appaltatore sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, la Provincia in ogni momento potrà richiedere

all'Appaltatore stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Provincia potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 27.

- k) L'Appaltatore deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 17.
- l) Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi extraprovinciali. Le relative spese di trasporto, vitto e alloggio delle risorse professionali impiegate sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario.
- m) Conformemente a quanto previsto dall'Art. 18 lettera U) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale occupato dall'Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.
- n) Qualora, il soggetto aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione del servizio si trovi a verificare rendiconti di spesa di attività finanziate attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo o a diretto finanziamento dell'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, realizzati da propri clienti ovvero anche in partenariato, da soggetti appartenenti a network nazionali o internazionale del soggetto aggiudicatario, ancorché si tratti di soggetti giuridicamente e finanziariamente distinti dall'Aggiudicatario, si impegna a segnalarlo immediatamente all'Amministrazione provinciale. La verifica e la certificazione di tali documenti non potrà essere effettuata dall'aggiudicatario.

L'espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell'aggiudicatario con i referenti della Provincia autonoma di Trento responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

---

#### **ART. 4 RISORSE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.**

Per l'espletamento delle varie attività richieste nel presente Capitolato l'Aggiudicatario dovrà servirsi di personale qualificato, in particolare sarà richiesta la disponibilità di un numero di risorse professionali per **Figura Professionale** che saranno poi impegnate sulle varie attività.

Nello specifico si richiede la presenza di risorse esperte in contabilità pubblica e privata: senior e junior, con adeguata esperienza professionale in campo economico e finanziario, nonché specifica conoscenza nel controllo e revisione di interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo o di altri fondi strutturali, se necessario supportate da esperti tributari e fiscali.

In ogni caso, il gruppo di lavoro deve avere almeno la seguente composizione minima:

Num.	FIGURA PROFESSIONALE
1	Coordinatore generale del servizio (unico): esperienza professionale non inferiore a 5 (cinque) anni nell'attività di controllo e revisione di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo o di altri fondi strutturali.
2	Revisori Senior: esperienza professionale non inferiore a 3 (tre) anni nell'attività di controllo e revisione di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo o di altri fondi strutturali.
2	Revisori Junior: esperienza professionale non inferiore ad 1 (uno) anno nell'attività di controllo e revisione contabile.

L'offerta deve indicare la composizione del gruppo di lavoro, anche con riferimento agli eventuali profili aggiuntivi e riportare l'esperienza professionale, espressa in anni, maturata da ciascun componente nelle materie oggetto della funzione di riferimento.

---

## **ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.**

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è regolata, in via gradata:

- dalle clausole del presente Capitolato Tecnico – Amministrativo Speciale d'Appalto e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla Legge Provinciale 23/90 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione delle legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabile;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei*

- settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
  - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
  - la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
  - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Le clausole del Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

---

## **ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - il presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto e i suoi allegati;

- ❑ l'offerta tecnica ed economica della Ditta assuntrice corredata di tutta la documentazione indicata nell'Allegato 1 "*Parametri e Criteri di valutazione delle offerte*" al Bando integrale di gara.
2. Il contratto è stipulato a norma della L.P. 23/90.
- 

## **ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO.**

1. Il Servizio avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata del servizio, e avrà durata pari a mesi 36 (trentasei). Il contratto potrà cessare anticipatamente a tale data qualora si sia raggiunto il limite massimo di attività verificate in relazione all'importo del contratto stipulato.
  2. L'Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento si riserva la facoltà di consegna anticipata del Servizio, nelle more della stipula del contratto e verifica dei requisiti in capo all'Appaltatore.
- 

## **ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO.**

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto, si intende offerto dall'Appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

---

## **ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

L'Autorità di Gestione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.  
Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Impresa Aggiudicataria.

---

## **ART. 10 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

---

## **ART. 11 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 

## **ART. 12 VARIANTI CONTRATTUALI.**

1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
  2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del del D.Lgs. n. 50/2016.
  3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
- 

## **ART. 13 PAGAMENTI.**

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo delle attività e servizi resi, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, come segue:
  - una o più quote per un importo che copra il 85% del finanziamento complessivo, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte;
  - il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del numero di verifiche effettuate, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate.
2. Per ciascuna servizio, i pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
3. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. L'importo del Contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.
5. La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art. 13, avrà luogo alla scadenza di ogni bimestre, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante.
6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno

2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione dei corrispettivi dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

---

#### **ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "*non conformità*" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "*non conformità*" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

---

#### **ART. 15 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto,

devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

---

## **ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

---

## **ART. 17 SUBAPPALTO.**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. In particolare, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'ulteriori requisiti concernenti:
  - a) il non essere stato accreditato nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2015 per attività a cofinanziamento Fondo Sociale Europeo in Provincia di Trento né di non essere accreditamento ai sensi del Titolo III, Capo III del decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015 per la realizzazione di attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo in Provincia di Trento;
  - b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio sub appaltato si trovi a verificare rendiconti di spesa di attività finanziate attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo o a diretto finanziamento dell'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, realizzati da propri clienti ovvero anche in partenariato, da soggetti appartenenti a network nazionali o internazionale del soggetto subappaltatore, ancorché si tratti di soggetti giuridicamente e finanziariamente distinti dal medesimo, all'Amministrazione provinciale e al soggetto aggiudicatario tali condizioni. La verifica e la certificazione di tali documenti non potrà essere effettuata dal soggetto subappaltatore.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'Appaltatore si obbliga, nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, alla trasparenza dei subappalti e dei subcontratti in particolare:
  - a. l'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni o servizi, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e/o subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza;

- b. ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e/o subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e/o subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e/o subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate;
- c. l'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'subcontraente, alcun divieto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

---

## **ART. 18 TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

---

## **ART. 19 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in

- materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
- 

## **ART. 20 IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO**

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia di riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto dal CCNL applicato dall'Appaltatore, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'Appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
  2. A tale proposito l'Appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato all'Amministrazione. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
  3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
  4. L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuta a trasmettere all'Amministrazione, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.
-

## **ART. 21 SICUREZZA**

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
  2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
  3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
  4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
  5. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a:
    - a) collaborare con l'Autorità di Gestione e con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
    - b) comunicare all'Autorità di Gestione, **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.
  6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
- 

## **ART. 22 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
- 

## **ART. 23 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva dell'Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.
  3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
  4. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'Appaltatore, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Provincia.
  5. L'Autorità di Gestione si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.
- 

## **ART. 24 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.**

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.  
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
  - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
  - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

5. L'obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai precedenti commi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità di Gestione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di **5 (cinque) anni successivi** alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.
8. La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.

---

## **ART. 25 CAUZIONE.**

1. Non è richiesta alcuna cauzione, né provvisoria né definitiva.
- 

## **ART. 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI.**

1. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose,

sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò l'Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore o si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
  3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
- 

## **ART. 27 PENALI.**

1. In caso di mancato rispetto dei tempi e modalità stabilite dal presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto o dalla documentazione allo stesso allegata, ovvero di volta in volta indicati e/o concordati con l'Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività, l'Autorità di Gestione provvederà a mettere formalmente in mora tramite comunicazione inviata via PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine non inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi, entro il quale adempiere all'obbligazione. Scaduto tale termine la Committenza potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 1,2% del valore dell'attività richiesta e fino al raggiungimento del 18% del valore medesimo, fermo restando, in caso di ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario, il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte del servizio o della fornitura a terzi in danno dell'Appaltatore e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
2. Nel caso in cui l'Autorità di Gestione accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, di cui all'Art 3 lettera j) e lettera n) l'Amministrazione potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale sino ad un valore pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni violazione riscontrata.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'Amministrazione procede alla contestazione scritta delle infrazioni tramite comunicazione inviata via PEC all'Appaltatore. L'Appaltatore deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi. L'Amministrazione, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni in merito dell'Appaltatore, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fino al valore massimo di cui ai precedenti commi, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o

ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Amministrazione a causa dell'inadempimento stesso.

La Provincia potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatto salvo che la penale sia stata applicata per irregolarità relative al comma n) del precedente Art. 3.

---

## **ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
  - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b. ingiustificata sospensione del servizio;
  - c. subappalto non autorizzato o l'esecuzione delle attività subappaltate in contrasto con quanto disposto dal comma n) del precedente Art. 3 o in contrasto con quanto disposto dal comma 2) del precedente Art. 17;
  - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
  - g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 3, del presente capitolato;
  - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
  - l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;

- m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - o. nel caso in cui gli inadempimenti delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore diano luogo all'applicazione di penali da parte della Provincia per più di due volte e per un ammontare complessivo pari ad almeno il 10% del valore dei servizi annuali, nel corso di 12 (dodici) mesi;
  - p. nel caso in cui si accerti la diffusione o vendita a terzi, da parte dell'Appaltatore, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso dell'Appaltatore riguardante l'Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
  - q. negli altri casi di cui agli articoli 3 comma n), 14 e 34.
2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, assegnando alla medesima un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.
  3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
  4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Provincia, per gravi e ripetute inadempienze dell'Appaltatore nei confronti della Provincia medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avrà il diritto di applicare una penale equivalente al 10% dell'importo contrattuale, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

---

## **ART. 29 – RECESSO.**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 

### **ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del Contratto che al termine del Contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

---

### **ART. 31 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore dovrà, in caso di subappalto, inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.:
  - a) *L'impresa (...) in qualità di subappaltatore dell'impresa (.....) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, identificato con il codice CIG (6889231544) e codice CUP (xxxxxxx), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.;*
  - b) *L'impresa (...) in qualità di subappaltatore dell'impresa (.....) si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;*
  - c) *L'impresa (...) in qualità di subappaltatore dell'impresa (.....) si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento.*
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. L'Amministrazione verificherà i contratti sottoscritti tra l'Aggiudicatario ed i subappaltatori in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne risconterà la mancanza, rileverà la radicale nullità del contratto con il subappaltatore.
5. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal servizio appaltato. L'Appaltatore dovrà comunicare al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento gli estremi identificativi dei conti

correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento **deve avvenire entro 7 giorni (sette)** dall'accensione dei conti dedicati e nello stesso termine l'Aggiudicatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto delle commesse pubbliche in relazione al servizio appaltato.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CIG ed il codice unico di progetto CUP.

---

### **ART. 32 SPESE CONTRATTUALI.**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.

---

### **ART. 33 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP**

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

---

### **ART. 34 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'aggiudicatario si impegna a segnalare tempestivamente al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
  3. L'Aggiudicatario dovrà inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli eventuali contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola. *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."*
- 

#### **ART. 35 CLAUSOLA FINALE.**

1. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
  2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Provincia non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti che il medesimo si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
  3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
  4. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
-